



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di **Roma Capitale**
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE
Via C. Braccianese n.44 - Tel.800633444

Ord. n. 122

del 16 marzo 2018

Prot. n. 24512

IL DIRIGENTE SERVIZIO 7^A

VISTA l'Ordinanza n. 236 del 01 Giugno 2009 con cui si regola la circolazione dei "mezzi pesanti", alla luce della perimetrazione della relativa Z.T.L. nonché dell'avvenuta installazione dei varchi elettronici posti agli accessi cittadini, dei quali uno ubicato in via terme di Traiano altezza intersezione con Via Don Milani e l'altro in Via Aurelia Sud altezza intersezione con Via del Marangone, utilizzati per il controllo elettronico delle infrazioni;

PRESO ATTO della nota di cui al prot. gen. n.10244 del giorno 22 Febbraio 2012, con cui si è appreso che numerose imprese locali hanno subito disagi nel raggiungimento delle zone a Monte e a Sud della città, essendo le stesse costrette a percorrere, con i loro veicoli, la c.d. "Bretella Umbro Laziale" per raggiungere l'Autostrada A 12;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale ha proposto l'appello iscritto al n° 1592/2018, innanzi al Consiglio di Stato e contro la sentenza n° 7181/2017 ottenuta da parte ricorrente SIT ma che, nelle more, occorre comunque provvedere a garantire che la circolazione veicolare di parte del centro abitato non venga compromessa dai transiti di veicoli pesanti, senza comunque deviare dal contenuto sostanziale delle sentenza di primo grado ed applicando i principi dell'ordinamento giuridico e quelli giurisprudenziali;

PRESO ATTO che, per la giurisprudenza, la caducazione in via giurisdizionale del provvedimento di revoca di una autorizzazione "*determina la reviviscenza dell'originario provvedimento autorizzativo*" (cfr. Cass., sez. III, 13 dicembre 1996); in altri termini, l'effetto della sentenza di annullamento della revoca di un provvedimento amministrativo è, secondo la richiamata giurisprudenza, quello caducatorio dell'atto impugnato (e, cioè del provvedimento di revoca) con conseguente automatico ripristino della situazione precedente quale la stessa risulta in forza dell'atto originario. A conferma di quanto sopra evidenziato viene in rilievo, altresì, la sentenza del CGA (cfr sez. giurisdiz., 16 settembre 1998, n. 468) laddove si precisa che "*il ricorso per ottemperanza non è ammesso nei confronti della sentenza di annullamento di un atto di revoca, trattandosi di pronuncia che rientra nel novero di quelle c.d. autoesecutive, comportando ex se la reviviscenza del provvedimento revocato*";

RITENUTO, alla luce di quanto sopra espresso e sentito l'avviso dell'Ufficio avvocatura comunale sul punto, di poter continuare nel controllo dei veicoli facendo però aggio sull'Ordinanza n° 236/2009, reviviscente a seguito dell'annullamento del successivo provvedimento n° 360/2015. Tale soluzione appare compatibile e soddisfacente della domanda giudiziale nei limiti in cui essa è stata accolta nelle citate sentenze, anche conformemente al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;

VISTA l'Ordinanza n.95 del giorno 01 Marzo 2012, revocata con l'Ordinanza n. 344 del 26 Luglio 2012 con cui, in via sperimentale, si apportavano modifiche all'Ordinanza n. 236 del 01 Giugno 2009, consentendo il transito ai veicoli intestati a persone fisiche o giuridiche aventi deposito e/o attività o ricovero mezzi all'interno del territorio comunale;

CONSIDERATO che numerose Società residenti fuori dal Comune di Civitavecchia transitano con frequenza settimanale e, in alcuni casi, giornaliera all'interno della vigente "Z.T.L. mezzi pesanti" per eseguire operazioni di carico/scarico merce e o passeggeri e che le stesse devono, poi, inviare, quotidianamente, le comunicazioni tramite *email* all'indirizzo:

polizialelocale.protocollo@comune.civitavecchia.rm.it;

RITENUTO di dover, comunque, provvedere sulla circolazione stradale, nelle more di un accertamento giudiziale irrevocabile e rinviando a futuri provvedimenti altri e più pregnanti approfondimenti sul tema;

VISTI:

- gli artt. 5 comma 3° - 7 - 11 - 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n.267/2000;
- lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
- il Decreto sindacale di cui al prot. n.53130 del 27 giugno 2017 relativo al conferimento al Comandante Avv. Pietro CUCUMILE dell'incarico di Dirigente del Servizio 7;

ORDINA

- 1) di prendere atto della riviviscenza dell'ordinanza **n.236 del 1 giugno 2009 e ss.mm.ii.**;
- 2) l'integrazione al punto 4) dell'Ordinanza **n.236 del 01 Giugno 2009** della lettera "L":
"i veicoli provenienti da fuori comune o con depositi o ricovero mezzi ubicato fuori dalla ZTL, che devono eseguire operazioni di carico/scarico merce e o passeggeri con frequenza settimanale, presso le attività commerciali, turistiche, di pubblico spettacolo, sportive ecc ubicate all'interno della ZTL";
- 3) l'integrazione al punto 5) dell'Ordinanza **n.236 del 01 Giugno 2009, primo paragrafo, come segue:**
 - alla frase *" Gli intestatari dei veicoli di cui ai paragrafi a) - b) - c)....* aggiungere la lettera "L"
 - alla frase *"..... Nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui ai predetti paragrafi a) - b) - c)* " aggiungere la lettera "L"
- 4) la revoca del primo paragrafo del punto 6) dell'Ordinanza **n.236 del 01 Giugno 2009**, sostituito dal seguente:
"I conducenti o i proprietari dei veicoli elencati ai precedenti paragrafi e) - f) - g) - h) del presente provvedimento, per ottenere la deroga temporanea, devono comunicare, al Comando di Polizia Locale tramite e:mail polizialelocale.protocollo@comune.civitavecchia.rm.it in maniera preventiva o successiva e comunque non oltre sette giorni dalla data d'ingresso nella ZTL, il giorno del transito, le targhe dei mezzi, il luogo di carico - scarico merce. Tale documentazione dovrà essere corredata di documentazione che possa certificare il diritto all'accesso nella ZTL nella giornata del transito".

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa ai soggetti di cui all' art.12 del C.d.S. per ciò che attiene all'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.
2. la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Civitavecchia.
3. che gli Organi della Polizia stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, facciano osservare la presente Ordinanza.
4. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Dirigente Avv. Pietro CUCUMILE, al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE SERVIZIO 7^
Comandante Corpo Polizia Locale
1° Dirigente Avv. Pietro CUCUMILE

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI